

Contratto Integrativo Provinciale
per le aziende e i dipendenti del settore Turismo
della Provincia Autonoma di Trento

In Trento in data 30 gennaio 2023, presso la sede di Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino, Via Solteri, 78 - Trento

TRA

Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino rappresentata dal Presidente Giovanni Bort

Associazione Ristoratori del Trentino rappresentata dal Presidente Marco Fontanari

Associazione dei Pubblici Esercizi del Trentino rappresentata dal Presidente Fabia Roman

FAITA Trentino rappresentata dal Presidente Fabio Poletti

FIAVET Trentino rappresentata dal Presidente Vicario Laura Bolgia

ASAT rappresentata dal Presidente Giovanni Battaiola

Confesercenti del Trentino rappresentata dal Presidente Mauro Paissan

FIEPET - Confesercenti del Trentino rappresentata da Massimiliano Peterlana

e le Organizzazioni sindacali

FILCAMS CGIL del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Paola Bassetti

FISASCAT CISL del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Lamberto Avanzo

UILTucs del Trentino Alto Adige Sudtirolo rappresentata dal Segretario Generale Walter Largher

Visti

1. Il CCNL Turismo - Federalberghi e Federazione delle Associazioni Italiane dei complessi turistico ricettivi all'aperto (FAITA) - 18 gennaio 2014 - in seguito semplicemente denominato CCNL Turismo;

2. Il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo – 8 febbraio 2018 - in seguito semplicemente denominato CCNL FIPE;
3. Il CCNL Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo- 24 luglio 2019 - in seguito semplicemente denominato CCNL FIAVET;
4. Il CCNL Turismo Confesercenti (nazionale) - 18 luglio 2018 – in seguito semplicemente CCNL Turismo Confesercenti.

Considerato che:

- Il settore turistico, nonostante le criticità che il mercato del lavoro sta attraversando, costituisce uno dei pilasti portanti dell'economia nazionale e provinciale;
- Le peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico provinciale, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, hanno portato le parti a ricercare opportunità per un possibile prolungamento del periodo lavorativo;
- In questa stessa ottica va anche il piano di promozione turistica provinciale recentemente adottato, che, attraverso una migliore gestione dei flussi turistici, punta a valorizzare maggiormente le cosiddette "belle stagioni" con l'obiettivo di avere un turismo lungo i 12 mesi dell'anno;
- Vanno migliorate le condizioni contrattuali del settore per renderlo attrattivo cercando di superare precarietà, valorizzando al meglio le professionalità e sostenendo economicamente i lavoratori e le lavoratrici con particolare attenzione a quelli con contratto stagionale;
- Si conviene pertanto di creare gli strumenti necessari per sostenere il mercato del lavoro favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso la ricerca di collaborazioni che potrebbero essere formulate con le Istituzioni locali quali Comuni, Provincia e/o altri enti di riferimento (EBTT, ENBIT, Agenzia del Lavoro, ecc);
- A tal proposito le parti firmatarie, congiuntamente, auspicano che il governo provinciale e le amministrazioni locali, soprattutto dei Comuni a più alta vocazione turistica, vogliano porre in essere una serie di provvedimenti normativi ed amministrativi volti a facilitare la residenzialità dei dipendenti del settore attraverso

misure dedicate quali incentivi per la realizzazione di foresterie o sgravi su tributi comunali per i proprietari di immobili che li mettano a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici;

- Le organizzazioni firmatarie rinnovano inoltre la censura di ogni forma di attività ricettiva svolta senza il rispetto delle norme di legge e convengono con l'obiettivo di concorrere alla realizzazione di strumenti utili a garantire che l'economia turistica possa svilupparsi in un quadro di legalità, correttezza e trasparenza, evitando la diffusione di pratiche concorrenziali sleali e forme abusive di ricettività che comportano la riduzione delle garanzie per i dipendenti, l'elusione e l'evasione delle disposizioni fiscali e previdenziali e l'impoverimento del tessuto economico del settore;
- Lo strumento della contrattazione di secondo livello può valorizzare la peculiarità del territorio nonché rafforzare il ruolo della bilateralità nata nel 2002 tra le OO.SS. maggiormente rappresentative del comparto turistico provinciale;
- In tale ottica, in data 21 febbraio 2022 è stato sottoscritto dalle parti l'accordo che prevede la costituzione del Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.) e l'istituzione della rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.T.) come previsto dal D.Lgs 81/08. Ai sensi del suddetto accordo le aziende del settore turismo in regola con i versamenti a E.B.T.T., qualora i propri dipendenti non abbiano proceduto all'elezione o designazione del R.L.S. interno, potranno avvalersi del "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.)";
- Ad ulteriore rafforzamento del ruolo della bilateralità le parti concordano che le disposizioni contenute nel presente accordo integrativo siano valide esclusivamente per le aziende del Settore Turismo che applicano uno dei CCNL indicati in premessa e che siano in regola con il versamento del contributo associativo previsto dal CCNL medesimo, comunque denominato.

Tutto quanto sopra premesso le parti hanno stabilito quanto segue:

1. **ELEMENTO RETRIBUTIVO PROVINCIALE:** viene istituito un elemento retributivo provinciale, finalizzato ad integrare la retribuzione lorda mensile prevista dai CCNL Turismo Federalberghi - Faita, CCNL FIPE e CCNL Fiavet, il CCNL Turismo

Confesercenti, di importo mensile lordo pari ad euro 50,00 (cinquanta,00), fisso, continuativo e non assorbibile, uguale per ogni livello e riproporzionato in caso di part time. L'elemento retributivo provinciale viene riconosciuto a far data dal 01/01/2023 ai dipendenti cui sono applicati i CCNL sopra indicati.

2. **FONDO SANITARIO:** di riconoscere a partire dal 01/01/2023 anche per i dipendenti stagionali un contributo pari a quanto previsto dal CCNL applicato dall'azienda da versare al fondo sanitario territoriale direttamente o con modalità che saranno individuate tramite accordi con i fondi sanitari nazionali di riferimento. In attesa di perfezionare accordi con i fondi sanitari nazionali, verrà riconosciuta una somma pari ad € 13,00 lordi uguale per tutti i livelli, non riparametrata in caso di part time, denominata "indennità C.I.P. 01/2023" L'indennità sopra citata terminerà di essere erogata dal momento di versamento nel fondo sanitario contrattuale individuato. La quota viene riconosciuta dal primo mese di presa in carico lavorativo.

In caso di mancato accordo con i fondi sanitari l'aumento retributivo di € 13,00 lordi diventerà strutturale in aggiunta a quanto previsto al punto 1 del presente accordo.

3. **PACCHETTO PRESTAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA:**

Le Parti concordano di attivare entro il 30 aprile 2023 una convenzione con il Fondo Sanitario Territoriale Sanifonds per prestazioni integrative rispetto al Fondo Sanitario Nazionale, legate alla LTC. Perfezionata la convenzione, le aziende verseranno al Fondo Sanitario Territoriale una quota di 49,00 (quarantanove) annuali per ogni dipendente a tempo indeterminato.

L'importo di cui al comma precedente è comprensivo del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.

L'azienda potrà aderire al pacchetto integrativo, in via facoltativa, con pari quota, anche per i lavoratori stagionali.

4. **FONDO PENSIONE:** la quota di contribuzione aziendale nel caso di adesione del lavoratore al Fondo Pensione territoriale e/o contrattuale nazionale viene elevata all'1,55%.

5. **FORMAZIONE ENTI BILATERALI:** al fine di sostenere e implementare la formazione dei lavoratori e lavoratrici del settore, verrà riconosciuta alle aziende un contributo forfettario orario di € 8,50/ (otto,cinquanta) e 10,50 (dieci,cinquanta) dal 2^ livello al quadro, per ogni lavoratore/trice che parteciperà a corsi di formazione aziendali organizzati da EBTT - Ente Bilaterale del Turismo Trentino e da ENBIT - Ente

Bilaterale del Turismo del Commercio Distribuzione e dei Servizi Confesercenti del Trentino e per un massimo di 20 ore annuali. Il presente articolo verrà portata all'approvazione nei rispettivi CdA degli enti bilaterali del turismo per la sua approvazione fermo restando i requisiti di sostenibilità economica.

6. **INTERVENTI A FAVORE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI GIOVANI:** Le Parti si impegnano ad attivare un confronto con Agenzia del Lavoro al fine di promuovere specifiche misure di intervento finalizzate a favore dell'inserimento lavorativo nel Settore Turismo di giovani under 35, anche attraverso la predisposizione di incentivi dedicati.

7. **SFERA DI APPLICAZIONE:**

Il presente Accordo Integrativo Territoriale, si applica a tutte le aziende del Settore Turismo che applicano il CCNL Turismo - Federalberghi - FAITA, il CCNL Fipe e il CCNL Fiavet, CCNL Turismo Confesercenti (FIEPET), che sono in regola con la corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai sopraindicati contratti collettivi nazionali.

8. **DECORRENZA E SCADENZA:**

Il presente accordo decorre dalla firma e resterà in vigore per tre anni e si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, se non verrà disdettato da una delle parti firmatarie almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, 30 gennaio 2023



Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino


Associazione Ristoratori del Trentino



Associazione Pubblici Esercizi del Trentino

FAITA del Trentino

FIAVET del Trentino







ASAT

[Handwritten signature]

Confesercenti del Trentino

[Handwritten signature]

FIEPET – Confesercenti del Trentino

[Handwritten signature]

FILCAMS CGIL del Trentino

[Handwritten signature]

FISASCAT CISL del Trentino

[Handwritten signature]

UILTucs del Trentino Alto Adige Sudtirolo

[Handwritten signature]